Numero atto 6895 - 2024
Sottoscritto il 21/10/2024
Protocollo Prot-2024-1575543

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1575543
del 21/10/2024

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	S1005 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA Regionale (Art. 19 D.lgs. n.152/2006) sui “Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna in comune di Genova (GE)”. Proponente: Comune di Genova (GE)
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Direzione generale Ambiente
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Luca IACOPI
Soggetto Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 20 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

VISTI:

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, l’art. 19, che, nel disciplinare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, al comma 8, prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

la l.r. 28 dicembre 2017 n. 29, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018”, e, in particolare, l’art. 17 che detta disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alla sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D. Lgs. n. 104/2017;

RICHIAMATI

l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A., approvato con la d.G.R. n. 107 del 21/02/2018 ex Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29, e, in particolare, l’articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

la d.G.R. n. 835 del 04/08/2023 recante “L.R. n. 29/2017 art. 17 comma 5, lett. b). Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale e approvazione modifiche all’”Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA” ex d.G.R. 107/2018;

PREMESSO che

in data 16/07/2024 il Comune di Genova in qualità di proponente, ha presentato sul front office della VIA, protocollo generale n. 2024/1104336 del 17/07/2024, istanza di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per i “Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna”;

il Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, avendo verificato la procedibilità dell’istanza, con nota prot. n. 2024/1144184 del 23/07/2024 ha attivato la fase di verifica di completezza a conclusione della quale è stato necessario, con note prot. n. 2024/1214400 e 1214786 del 31/07/2024, richiedere integrazioni al proponente che le ha fornite con nota assunta a protocollo regionale con n. 2024/1269311 del 08/08/2024;

in data 19/07/2024 è avvenuta la pubblicazione della documentazione fornita dal proponente unitamente all’istanza e delle successive integrazioni, sul sito internet della Regione dedicato all’ambiente, ai fini dell’avvio della fase pubblica, all’esito della quale è pervenuta una osservazione di cui si è dato riscontro nell’istruttoria;

dell’avvenuta pubblicazione è stata, altresì, data comunicazione telematica agli enti potenzialmente interessati dal progetto, così come previsto dall’art.19 c.3 del D. Lgs. n. 152/2006, con nota prot. n. 2024/1269792 del 08/08/2024;

DATO ATTO che:

il progetto di cui trattasi è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riferita ad un progetto elencato al punto 7 lettera o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”, dell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

l’intervento riguarda l’adeguamento idraulico del tratto del Rio Villa Castagna compreso tra la tombinatura di Via Inferiore Fameiano e l’impianto poli-sportivo della Sciorba a Genova;

l’area interessata dalle opere a progetto non ricade all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 né di siti della rete Natura 2000;

l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, con la collaborazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale,

dell’ARPAL e delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del progetto risultanti dall’analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nella relazione tecnica n. S1005, di cui al documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

il Proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse le condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera o-ter) del citato decreto legislativo, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale;

CONSIDERATO che dagli esiti dell’istruttoria, riportati nella suddetta relazione istruttoria n. S1005, allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle azioni mitigative di seguito indicate:

a) Nelle fasi di cantiere devono essere adottate misure atte a minimizzare l’intorbidamento delle acque e il rischio di sversamenti accidentali (Settore Ecosistema costiero e acque, nota prot. n. 2024/1405966);

b) al fine di preservare le specie di fauna minore che possono utilizzare alcuni ambienti del rio a fini riproduttivi, gli interventi non devono essere realizzati nel periodo marzo-giugno (Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità, nota prot. n. 2024/1283646);

c) in fase di progettazione esecutiva devono essere esplicitate le misure di mitigazione che verranno adottate (quali bagnature, pulizie delle superfici, copertura dei cumuli, utilizzo di autocarri coperti, mezzi meno inquinanti...) per ridurre il più possibile le emissioni durante i lavori (ARPAL, nota prot. n. 0026761.09-09-2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387538 del 09/09/2024);

RITENUTO, pertanto, di disporre che il progetto denominato “Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna” presentato dal Comune di Genova, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, non debba essere assoggettato a VIA, fermo restando il rispetto delle azioni mitigative indicate in istruttoria

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di non assoggettare, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto denominato “Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna” presentato dal Comune di Genova, fermo restando il rispetto delle azioni mitigative di seguito elencate:
   a) Nelle fasi di cantiere devono essere adottate misure atte a minimizzare l’intorbidamento delle acque e il rischio di sversamenti accidentali (Settore Ecosistema costiero e Acque, nota prot. n. 2024/1405966);
   b) al fine di preservare le specie di fauna minore che possono utilizzare alcuni ambienti del rio a fini riproduttivi, gli interventi non devono essere realizzati nel periodo marzo-giugno (Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità, nota prot. n. 2024/1283646);
   c) in fase di progettazione esecutiva devono essere esplicitate le misure di mitigazione che verranno adottate (quali bagnature, pulizie delle superfici, copertura dei cumuli, utilizzo di autocarri coperti, mezzi meno inquinanti...) per ridurre il più possibile le emissioni durante i lavori (ARPAL, nota prot. n. 0026761.09-09-2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387538 del 09/09/2024);
2. che il proponente dovrà inviare a Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale le modifiche progettuali e/o la documentazione atta a dimostrare l’ottemperanza alla condizione ambientale riportata nel provvedimento;

3. di stabilire che il proponente dia comunicazione all’ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;
4. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni nell’arco dei quali il progetto deve essere realizzato trasmettendo, inoltre, entro tale termine all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della Regione ai sensi dell’art. 19, comma 10, D.Lgs. n. 152/06.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Allegato numero 1

RELAZIONE TECNICA n. S1005 del 09/10/2024

Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA Regionale

(Art. 19 D.lgs. n.152/2006)

OGGETTO: "Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna in comune di Genova (GE)".

PROPONENTE: Comune di Genova (GE)

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto ricade nei disposti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, punto 7 lettera o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", ed è pertanto soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'area non risulta inserita in aree naturali protette come definite dalle normative statali e regionali. È inoltre esclusa da elementi della Rete Natura 2000.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con istanza presentata sul Front Office del sito web regionale, assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2024/1104336 del 17/07/2024, il proponente ha richiesto l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato "Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna in comune di Genova (GE)", successivamente integrato con nota prot. n. 376130 del 19/07/2024, assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2024/1131046 del 22/07/2024.

Il Settore VIA e Sviluppo Sostenibile con nota prot. n. 2024/1144184 del 23/07/2024, avendo verificato la procedibilità dell'istanza, ha richiesto agli enti, ai settori e servizi regionali competenti di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione trasmessa.

A conclusione della fase di verifica di completezza e adeguatezza, con note prot. n. 2024/1214400 e n. 2024/1214786 del 31/07/2024, sono state richieste integrazioni al proponente, sulla base delle note giunte dall'ARPAL (prot. 22356 del 24/07/2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1153972), dal Servizio Urbanistica (prot. n. 2024/1186089 del 29/07/2024), dal Settore Ecologia (prot. n. 2024/1170246 del 26/07/2024) e dal Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità (prot. n. 2024/ 1199469 del 30/07/2024).

Le integrazioni richieste hanno riguardato i seguenti argomenti: i) redazione di una relazione di approfondimento in merito alla gestione dei materiali, terre rocce da scavo e rifiuti, che illustri le modalità di gestione e i relativi quantitativi; ii) chiarimento circa il rapporto tra l'intervento in progetto e lo strumento urbanistico (PUC) vigente, anche in relazione alla specificazione per le aree interessate dall'intervento se già oggetto nel PUC di vincolo operante preordinato all'esproprio, ovvero relativa procedura da assumere (Tavola IDR – 003 Planimetria catastale e Relazione Generale al punto 2.3 – Catasto terreni); iii) trasmissione delle informazioni preliminari circa le attività di cantierizzazione che possono produrre emissioni di polveri o comportare livelli di rumorosità elevata, le misure tecniche/gestionali che si intende adottare per la mitigazione degli impatti e l'eventuale presenza di recettori interferiti; iv) integrazione del progetto con un'analisi sugli impatti potenziali su ecosistema, flora e fauna, con particolare riferimento al tratto a cielo aperto del rio.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste con propria nota prot. n. 410112 del 08/08/2024 assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2024/1269311 del 08/08/2024.

Tutta a documentazione, comprese le integrazioni, è stata caricata sulla piattaforma web regionale nella cartella documentazione del procedimento S1005.

Oneri istruttori: Non dovuti.

Con nota prot. n. 2024/1399241 dell'11/09/2024 sono stati richiesti i contributi istruttori all'ARPAL e agli uffici regionali per i comparti ambientali di rispettiva competenza che li hanno trasmessi con le note di seguito elencate:

Struttura	Nota
ARPAL	Prot. n. 0026761.09-09-2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387538 del 09/09/2024, con allegato
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	Nota prot. n. 10128/2024 del 20/09/2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1445989 del 20/09/2024
Difesa del Suolo Genova	Nota prot. n. 2024/1458933 del 24/09/2024
Ecologia	Nota prot. n. 2024/1452948 del 23/09/2024
Ecosistema Costiero e Acque	Nota prot. n. 2024/1405699 del 12/09/2024
Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità	Nota prot. n. 2024/1283646 del 12/08/2024
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo Urbanistica	Nota prot. n. 2024/1458859 del 24/09/2024
Urbanistica	Nota prot. n. 2024/1528248 del 08/10/2024

Con l'istanza di attivazione della procedura, il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera o-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale.

Responsabile del procedimento: dott. Luca Iacopi

FASE PUBBLICA

Data di avvio della fase pubblica: 19/07/2024.

Con nota prot. n. 2024/1269792 del 08/08/2024, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, è stata data comunicazione dell'avvio della fase pubblica del procedimento al Comune di Genova (IM), alla Citta Metropolitana di Genova e all'ARPAL, tramite pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web regionale https://www.regione.liguria.it/homepage-ambiente.html.

Termine fase pubblica: 04/06/2023.

Osservazioni pervenute: una.

Osservazione della Città Metropolitana di Genova (nota prot. n. 54141/2024 assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387007 del 09/09/2024).

> *Si fa presente che l'area di intervento risulta contigua, ed in parte sovrapposta, all'area vasta oggetto della D.D. del Comune di Genova n. 26/2021, con la quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione, ai sensi degli artt. 242 e 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 6 e 9 della L.R. 10/2009.*
>
> *Non essendo stata ancora presentata alcuna Analisi di Rischio, allo stato attuale non risulta possibile poter procedere con una valutazione riguardante l'effettivo stato di contaminazione del sito. Tuttavia le indagini ambientali di caratterizzazione hanno confermato la nota compromissione da solventi clorurati dell'acquifero di subalveo del Torrente Bisagno, come già prospettata nel Piano Regionale delle Bonifiche aggiornato con D.C.R. Liguria n. 11/2022.*

Si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni anche sulla parte realizzativa delle opere proposte per quel che riguarda il settore rifiuti, riassumendo le indicazioni generali che possono intervenire nella fase di cantiere.

Nel caso il progetto preveda operazioni di demolizione di manufatti con successivo recupero del materiale inerte di risulta mediante operazioni di trattamento finalizzate all'ottenimento di End of Waste o di recupero del rifiuto inerte direttamente in sito, occorre che tali attività siano preventivamente autorizzate da questa amministrazione ai sensi della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006. Lo stesso dicasi in caso di recupero di terre e rocce classificate come rifiuto per le quali non si sia scelta la gestione come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.

Si riportano di seguito le tipologie di autorizzazione alla gestione rifiuti che potrebbero essere necessarie nell'ambito di realizzazione del progetto:

- *attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/206.*
- *attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006.*
- *effettuazione di campagna di recupero rifiuti mediante impianto mobile di trattamento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.*

Controdeduzioni

Si rimanda alla fase autorizzativa.

Integrazioni volontarie

Con nota prot. n. 412850 del 09/08/2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1131046 del 22/07/2024, il proponente ha trasmesso una "nota integrativa in merito all'inquadramento ante operam e post operam della pianificazione di bacino", con allegati, che è stata resa disponibile sul sito web regionale nella cartella "documentazione" relativa al procedimento in essere.

Vincoli

Le zone interessate dagli interventi in oggetto risultano ricadere in area non soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004.

Non sono presenti vincoli puntuali nell'area di intervento.

Quadro di riferimento programmatico

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

L'area d'intervento risulta classificata secondo il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990) come di seguito descritto:

- l'area dove sono previsti gli interventi è inserita nell'ambito 53f e risulta classificata sotto l'aspetto insediativo come TU (Tessuto Urbano).

Pianificazione di bacino

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, l'intervento soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA ricade nel territorio soggetto alla normativa del Piano di Bacino del torrente Bisagno.

Secondo quanto riportato nel Piano di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico l'area di intervento ricade in FASCIA A e FASCIA B – AMBITO B0.

Con riferimento al **PGRA,** Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGRA**), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022, si rileva che l'area interessata dagli interventi in oggetto ricade in aree a vario grado di pericolosità da alluvioni, elevata P3, media P2 e bassa P1, disciplinate dagli artt. 7, 9 e 11 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalle regioni.

Gli interventi in progetto interessano un corso d'acqua del "reticolo principale" del distretto del distretto dell'Appennino Settentrionale, di cui all'Allegato 4 alla disciplina di Piano.

Come emerso nell'ambito della variante non sostanziale relativa alla zona sportiva di Sciorba (variante approvata con D.S.G. n.79 del 30/10/2023) e come rappresentato nella mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, il rio Villa Castagna presenta criticità anche in occasione di eventi di piena con tempo di ritorno di 50 anni e le aree adiacenti al suo tracciato sono classificate a pericolosità P3-elevata.

Con riferimento al **PAI Dissesti,** Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica **(PAI dissesti**) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024, l'area di intervento non ricade in aree classificate a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica.

Con riferimento al **PGA,** Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023, si rileva che:

- il Rio Villa Castagna non è un corso d'acqua tipizzato ai sensi della Dir. 2000/60/CE, e ricade nel bacino idrografico del corpo idrico superficiale *Torrente Bisagno 4* (stato ecologico sufficiente, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2027, stato chimico buono successivo al 2027);
- il corpo idrico sotterraneo che potrebbe essere interessato è il *Bisagno Zona A* (stato quantitativo non buono, stato chimico non buono, obiettivo: stati qualitativi buoni al 2027).

<u>Pianificazione urbanistica di livello locale</u>

Nella carta dei vincoli ambientali allegata al PUC del Comune di Genova l'area è classificata:

- AC-VU: Ambito di conservazione del verde urbano strutturato
- SIS-S: Servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici.

Quadro di riferimento progettuale

L'intervento in oggetto riguarda l'adeguamento idraulico del tratto del Rio Villa Castagna compreso tra la tombinatura di Via Inferiore Fameiano e l'impianto poli-sportivo della Sciorba a Genova. Allo stato attuale il rio, affluente in sponda sinistra del torrente Bisagno, risulta insufficiente al deflusso delle portate 200- ennali sia nel tratto tombinato al di sotto del parcheggio della Sciorba, sia nel tratto tombinato al di sotto di via Inferiore Fameiano.

In considerazione della difficoltà di provvedere all'adeguamento della tombinatura esistente, essendo posta in profondità al di sotto di un impianto sportivo in attività, il Comune di Genova ha previsto come soluzione per la messa in sicurezza dell'area la realizzazione di uno scolmatore di piena, che è in grado di far defluire la metà della portata del corso d'acqua direttamente nel Torrente Bisagno, tramite un tratto di canalizzazione già esistente e non utilizzata al di sotto di via Adamoli.

Gli interventi da eseguire consistono, in particolare, nella realizzazione di:

- canale scolmatore avente sezione circolare di diametro pari a 1 m, che si sviluppa inizialmente lungo via Inferiore Fameiano, successivamente scorre sotto al parcheggio del complesso polisportivo della Sciorba per poi collegarsi ad un canale circolare esistente sotto a via Adamoli fino a confluire nel torrente Bisagno;
- vasca di sedimentazione e di ripartizione, con relativa briglia a monte per la trattenuta del materiale più grossolano trasportato dalla corrente;
- partitore delle portate nei due canali, esistente e di progetto, i quali sono posizionati alla stessa quota, entrambi caratterizzati da sezione circolare di diametro pari a 1 m, al fine ottenere la suddivisione della portata 200-ennale pari a 4 m^3/s in due parti uguali;
- parapetto a tenuta idraulica per un tratto di estensione pari a circa 40 m lungo la via pedonale via Inferiore Fameiano;

- canale grigliato in luogo del tratto tombinato di monte, necessario al fine di garantire l'accesso ad un'abitazione privata.

Quadro di riferimento ambientale

Acque

Il competente Settore Ecosistema Costiero e Acque ha formulato il proprio contributo istruttorio come di seguito riportato.

Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con quanto previsto dal vigente Piano regionale di tutela delle Acque – PTA (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016), si rappresenta che il corso d'acqua oggetto dell'intervento non rientra tra i corpi idrici superficiali tipizzati ai sensi del citato PTA mentre gli interventi ricadono, almeno per un tratto, sull'acquifero poroso sotterraneo denominato Bisagno - IT07GWAVGE02, individuato e caratterizzato come corpo idrico significativo nel PTA.

Per quanto attiene le acque superficiali non si prevedono, visto il corso d'acqua interessato e la tipologia di interventi sul rio in oggetto, impatti negativi significativi post operam rispetto agli obiettivi di qualità del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA). Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate misure atte a minimizzare l'intorbidamento delle acque e il rischio di sversamenti accidentali. A questo proposito nello SPA si legge che "per tutte le fasi di esecuzione degli interventi sono previste specifiche misure di controllo nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale che verranno appositamente realizzate a presidio e tutela della qualità dei corpi idrici potenzialmente interessati".

Per quanto riguarda le acque sotterranee, sebbene il rio in questione potenzialmente contribuisca alla ricarica laterale della falda del corpo idrico sotterraneo IT07GWAVGE02 – Bisagno e quindi ricada nell'ambito alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 21 e 22 delle Norme di Attuazione del PTA "Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee", si ritiene l'intervento come proposto compatibile rispetto agli obiettivi di tutela quali-quantitativa del PTA in considerazione delle dimensioni del bacino sotteso (poco più di 0,1 km^2), della tipologia e dimensione dell'intervento ed in particolare della distanza dalla foce del corpo idrico superficiale IT07RW0564LI Torrente Bisagno 4 in cui si immette l'acqua proveniente dal rio tombinato che (circa 5km).

In conclusione non si rilevano elementi ostativi per ciò che concerne la matrice acque.

Aria e rumore

ARPAL ha espresso il proprio contributo per il comparto Emissioni in atmosfera come di seguito riportato.

Dall'esame dello Studio Preliminare Ambientale e delle integrazioni presentate si può desumere che, per quanto concerne al qualità dell'aria, il progetto non comporti impatti particolarmente significativi, anche in relazione alla durata prevista. Si ritiene però opportuno che, in fase di progettazione esecutiva, vengano esplicitate le misure di mitigazione che verranno adottate (quali bagnature, pulizie delle superfici, copertura dei cumuli, utilizzo di autocarri coperti, mezzi meno inquinanti...) per ridurre il più possibile le emissioni durante i lavori.

Il competente Settore Ecologia ha espresso le seguenti considerazioni.

Dallo studio ambientale preliminare presentato e dalle integrazioni documentali si evince quanto segue. Il proponente prevede potenziali impatti negativi di lieve entità solamente con riferimento alle attività di cantierizzazione che dureranno complessivamente 5 mesi.

Per quanto riguarda la componente ARIA, il proponente prevede di adottare le modalità necessarie a contenere le polveri che derivano dalle operazioni di scavo, demolizione, raccolta, movimentazione e trasporto dei materiali al fine di non interferire con il tessuto circostante quali bagnature, utilizzo di autocarri telonati, pulizia aree interessate. Per l'esecuzione dei pali prevede misure quali posa di barriere di contenimento provvisorie. Le modalità operative saranno esplicitate negli elaborati nella fase di progettazione esecutiva.

Per quanto riguarda la componente RUMORE, il proponente indica che sarà necessario acquisire autorizzazioni in deroga per l'esecuzione di lavorazioni nei cantieri temporanei. Per attenuare il disturbo generato verrà informata la popolazione coinvolta evitando comunque disagi nelle fasce orarie protette. Inoltre, il proponente prevede che in fase di progettazione esecutiva, negli elaborati relativi alla cantierizzazione, saranno esplicitate tutte le misure da intraprendere per contenere la rumorosità e che l'impresa esecutrice sarà tenute a redigere un piano specifico delle misure atte a limitare al massimo l'impatto acustico. Per quanto sopra esposto, considerata anche la natura delle opere in progetto e l'entità degli impatti su aria e rumore che si potranno rilevare nel periodo di esecuzione degli interventi, non si rilevano criticità.

Aspetti idraulici

Il competente Settore Difesa Suolo di Genova ha espresso il proprio contributo istruttorio come di seguito riportato.

Dalle verifiche idrauliche predisposte a corredo del progetto, emerge che la tombinatura esistente, in seguito allo scolmo delle portate, è in grado di far defluire la restante portata di piena ed il franco idraulico è rispettato nel tratto a cielo libero, a monte della vasca di ripartizione. Sono state, inoltre, effettuate delle simulazioni con ipotesi di ostruzione parziale della tombinatura esistente, verificando che, anche in quelle condizioni, il deflusso non avviene in pressione all'interno della stessa.

Si ricorda inoltre che con Decreto del Dirigente n. 5017 del 26/07/2023 è stato espresso dal Settore Assetto del Territorio, che in allora operava in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in applicazione dell'Accordo di avvalimento sottoscritto in data 21/02/2022, il parere di compatibilità favorevole ex art. 17 c.2 della normativa del Piano di bacino sul progetto di sistemazione del rio Villa Castagna. Inoltre, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n°80 del 30/10/2023 è stata approvata, anche ai fini dell'aggiornamento del Piano Gestione Rischio Alluvioni, la riperimetrazione ad efficacia sospesa, delle aree inondabili nello scenario post operam, da cui si evince che l'intervento consegue la messa in sicurezza del corso d'acqua e dell'area interessata, su cui insiste l'impianto sportivo Sciorba, che sarà classificabile in classe di bassa pericolosità P1.

Il progetto proposto consegue, pertanto, compatibilmente con l'intensa urbanizzazione dell'area, la sistemazione del rio Villa Castagna, consentendo il deflusso delle portate di piena, per cui non si ravvisano elementi ostativi, né la necessità di prevedere prescrizioni o raccomandazioni nell'ambito del presente procedimento.

Biodiversità

Il competente Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità ha formulato il proprio contributo istruttorio come di seguito riportato.

Sono state richieste integrazioni in ordine al comparto biodiversità che hanno permesso di di valutare gli impatti potenziali su flora e fauna, evidenziando l'assenza di potenziali pressioni o minacce significative sull'ecosistema locale.

L'intervento non ricade in alcuna zona ricompresa nella Rete Natura 2000 né risulta interessato da elementi delle Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure della Biodiversità.

Gestione materiali e rifiuti

ARPAL ha espresso il proprio contributo per il comparto Gestione materiali e rifiuti come di seguito riportato.

Si prende atto che i materiali da scavo generati dall'opera saranno gestiti come rifiuti speciali e che il progetto prevede il loro conferimento presso un sito di raccolta autorizzato per materiali e rocce da scavo. In merito si ricorda che l'appaltatore dovrà provvedere alla corretta attribuzione del codice EER mediante analisi di caratterizzazione soprattutto nel caso di codici "a specchio", quali sono i codici EER per le terre e rocce da scavo e per i rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, e che dovrà essere previlegiato, quando possibile, l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti.

In particolare si prende atto di quanto riportato nella nota di risposta denominata "Integrazioni alla VIA" (doc. P105-23-F-INTEGRAZIONI-VIA) e nella Relazione di sostenibilità dell'Opera (doc. PI05-23-F-RE-GEN-002-C) aggiornata al 06/08/2024.

Nello specifico al punto B) della relazione di integrazioni viene riportato che a seguito di un refuso, era stato riportato che il progetto prevedeva una caratterizzazione accurata dei materiali da scavo al fine della loro gestione come sottoprodotto conformemente a quanto stabilito nel DPR n.120 del 13/06/2017 mentre in realtà la scelta progettuale è stata quella del conferimento delle terre e rocce provenienti dagli scavi presso un sito di raccolta autorizzato, come evidenziato nel computo metrico estimativo (elaborato CME 001).

Pertanto è confermata la gestione come rifiuti speciali dei materiali da scavo generati dall'opera ed è stata modificata la Relazione di sostenibilità dell'opera, dove al Punto 4 del Capitolo 3 è riportato che "per quanto concerne le terre e le rocce provenienti dagli scavi previsti, il progetto prevede il loro conferimento presso un sito di raccolta autorizzato per materiali e rocce da scavo".

In merito si ricorda che l'appaltatore dovrà provvedere alla corretta attribuzione del codice EER mediante analisi di caratterizzazione soprattutto nel caso di codici "a specchio", quali sono i codici EER per le terre e rocce da scavo e per i rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, e che dovrà essere previlegiato, quando possibile, l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti.

Paesaggio

Il compente Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo ha comunicato di non ravvisare elementi significativi per la matrice paesaggio in relazione all'intervento di cui trattasi ed alle sue caratteristiche.

Urbanistica

Il competente Settore Urbanistica, recepite le integrazioni richieste in fase di verifica di adeguatezza e completezza, non ha rilevato ulteriori elementi da segnalare.

Conclusioni

Sulla base della documentazione prodotta e dei contributi istruttori espressi dai competenti uffici si ritiene che il progetto di cui trattasi non comporti impatti significativi e negativi sull'ambiente e come tale non sia da assoggettare alla procedura di autorizzazione unica regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Si raccomanda di mettere in atto le misure di mitigazione di seguito espresse:

1. Nelle fasi di cantiere devono essere adottate misure atte a minimizzare l'intorbidamento delle acque e il rischio di sversamenti accidentali (settore Ecosistema costiero e acque, nota prot. n. 2024/1405966);
2. al fine di preservare le specie di fauna minore che possono utilizzare alcuni ambienti del rio a fini riproduttivi, gli interventi non devono essere realizzati nel periodo marzo-giugno (Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità, nota prot. n. 2024/1283646);
3. in fase di progettazione esecutiva devono essere esplicitate le misure di mitigazione che verranno adottate (quali bagnature, pulizie delle superfici, copertura dei cumuli, utilizzo di autocarri coperti, mezzi meno inquinanti...) per ridurre il più possibile le emissioni durante i lavori (ARPAL, nota prot. n. 0026761.09-09-2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387538 del 09/09/2024).

Si evidenziano inoltre le seguenti raccomandazioni da porre in atto durante l'esecuzione delle opere:

1. l'appaltatore deve provvedere alla corretta attribuzione del codice EER mediante analisi di caratterizzazione soprattutto nel caso di codici "a specchio", quali sono i codici EER per le terre e rocce da scavo e per i rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione ARPAL Prot. n. 0026761.09-09-2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387538 del 09/09/2024)
2. deve essere previlegiato, quando possibile, l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti (ARPAL Prot. n. 0026761.09-09-2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1387538 del 09/09/2024).

Identificativo atto: 2024-AM-7626

Area tematica: Territorio e Ambiente > Politica delle Acque ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE Dirigente Responsabile di Giunta		-	21-10-2024 11:47
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE Dirigente Responsabile di Giunta		-	21-10-2024 11:47
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luca IACOPI		-	18-10-2024 08:58

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 21-10-2024 11:49:16
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026